DISPOSIZIONI SUL FALLIMENTO, SUL CONCORDATO PREVENTIVO, E SUI PICCOLI FALLIMENTI

Art. 6

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 16 MARZO 1942, N. 267

La nomina della delegazione dei creditori, in numero di tre o di cinque, prevista dall'art. 723 del Codice di commercio, spetta al giudice delegato. Questi puo' formarla provvisoriamente a sua scelta, se ne ritenga opportuna la nomina prima dell'adunanza di chiusura del processo verbale di verificazione dei crediti.

Dopo tale adunanza il giudice delegato deve procedere alla nomina definitiva della delegazione, scegliendone i componenti, quando sia possibile, su di una lista di numero doppio votata a maggioranza dai creditori verificati ed ammessi.

Il giudice delegato designa il presidente della delegazione e puo' surrogare i membri scegliendo i nuovi delegati, in quanto possibile, nella lista votata dai creditori.

Versione in vigore dal 31 agosto 1930, non più in vigore dal 21 aprile 1942 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo, e sui piccoli fallimenti
Estremi	Legge 10 luglio 1930, n. 995
Titolo	I — Disposizioni sul fallimento
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 agosto 1930

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-sul-fallimento-sul-concordato-preventivo-e-sui-piccoli/art-6-provvedimento-abrogato-dal-regio-decreto-16-marzo-1942-n-267/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it